

COMUNE DI SEGRATE
Provincia di Milano



REGOLAMENTO
PER LA TUTELA DEL VERDE URBANO

Testo approvato con delibera C.C. n. 26 del 20/06/2016

INDICE

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| PARTE PRIMA | 3 |
| AMBITO DI APPLICAZIONE | 3 |
| Art. 1 - Principi | 3 |
| Art. 2 - Ambito di applicazione | 3 |
| Art. 3 - Norma di esclusione | 4 |
| PARTE SECONDA | 5 |
| DISPOSIZIONI GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO | 5 |
| Art. 4 - Oggetto della salvaguardia | 5 |
| Art. 5 - Interventi colturali di manutenzione del verde pubblico effettuati dall'Amministrazione Comunale o da Enti e Società erogatori di pubblici servizi | 5 |
| Art. 6 - Autorizzazioni all'abbattimento di alberi e arbusti | 5 |
| Art. 7 - Reintegro di alberi e arbusti abbattuti | 6 |
| Art. 8 - Abbattimento di alberature per l'esecuzione di interventi edilizi e di piani attuativi | 7 |
| Art. 9 - Deroga alla richiesta di abbattimento di alberature | 8 |
| Art. 10 - Capitozzatura e potatura drastica di alberi | 8 |
| Art. 11 - Scelta delle specie per nuovi impianti | 9 |
| Art. 12 - Potature di alberi e arbusti | 9 |
| Art. 13 - Norme di salvaguardia delle nidificazioni | 10 |
| Art. 14 - Norme di manutenzione e salvaguardia fitopatologica | 10 |
| Art. 15 - Alberi di interesse storico, botanico, paesaggistico | 11 |
| Art. 16 - Distanze minime di impianto | 12 |
| Art. 17 - Altezza massima delle siepi | 13 |
| Art. 18 - Aree di pertinenza delle alberature | 13 |
| PARTE TERZA | 14 |
| NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREA DI CANTIERE | 14 |
| Art. 19 - Lavori di scavo | 14 |
| Art. 20 - Modalità di scavo | 14 |
| Art. 21 - Protezione degli alberi | 14 |
| Art. 22 - Deposito di materiali | 15 |
| Art. 23 - Transito di mezzi | 15 |
| Art. 24 - Danneggiamenti in seguito a lavori in cantiere | 15 |
| PARTE QUARTA | 16 |
| NORME PER LE ZONE URBANE E A DESTINAZIONE AGRICOLA | 16 |
| Art. 25 - Divieto di incendio e diserbo | 16 |
| Art. 26 - Pulizia dei fossi | 16 |
| Art. 27 - Salvaguardia di maceri, canali e specchi d'acqua | 16 |
| Art. 28 - Interventi manutentivi su terreni agricoli incolti | 16 |
| PARTE QUINTA | 17 |
| REGOLAMENTO D'USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI | 17 |
| Art. 29 - Disposizioni generali | 17 |
| Art. 30 - Accesso ai parchi e giardini | 17 |
| Art. 31 - Uso degli spazi verdi e comportamenti vietati | 17 |
| Art. 32 - Accesso dei veicoli a motore negli spazi verdi | 17 |
| Art. 33 - Divieti espliciti | 18 |
| Art. 34 - Acque: divieti | 18 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| Art. 35 - Giochi | 19 |
| Art. 36 - Spazi di libero accesso agli animali domestici | 19 |
| Art. 37 - Aree riservate ai cani | 20 |
| PARTE SESTA..... | 21 |
| DISPOSIZIONI FINALI..... | 21 |
| ALLEGATO 1 | 23 |
| ALBERATURE CONSIGLIATE PER I NUOVI IMPIANTI O SOSTITUZIONI..... | 23 |
| ALLEGATO 2 | 25 |
| DIMENSIONE FINALE MEDIA DI ALCUNE IMPORTANTI SPECIE ARBOREE | 25 |
| FIGURA n.1 | 26 |
| Esempio di potatura | 26 |
| FIGURA n.2..... | 26 |
| Esempio di capitozzatura | 26 |
| FIGURA n.3..... | 27 |
| Esempio di piantagione..... | 27 |
| FOTOGRAFIA 1 | 28 |
| Esempi di capitozzature | 28 |
| FOTOGRAFIA 2 | 29 |
| Esempi di potature drastiche vietate | 29 |

PARTE PRIMA

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Principi

- a. La vegetazione in ambiente urbano è sempre più considerata come elemento insostituibile del tessuto cittadino, non solo per le salutari funzioni da essa svolte a vantaggio degli altri esseri viventi, come per esempio la depurazione delle acque, dell'aria, la costituzione e il miglioramento del suolo, l'assorbimento dell'anidride carbonica, il rifugio per la vita animale ed il miglioramento della varietà biologica del territorio, ma anche perché rappresenta una componente architettonica e paesaggistica di primaria importanza che si inserisce nel contesto della città accanto ai fabbricati, ai monumenti, ai manufatti di varia natura. Infatti il valore del paesaggio e dei suoi componenti è tutelato dall'articolo 9 della Costituzione della Repubblica Italiana.
- b. Riconosciuto il rilievo anche negli aspetti culturali e ricreativi, l'Amministrazione Comunale, attraverso il presente regolamento, disciplina gli interventi sul verde, sia pubblico che privato, al fine di garantirne la protezione e la razionale gestione.

Art. 2 - Ambito di applicazione

- a. Il presente Regolamento detta le disposizioni di tutela del patrimonio arboreo ed arbustivo pubblico e privato ed, integrando il Regolamento Edilizio Comunale, disciplina l'uso, e la fruizione e la corretta gestione degli spazi verdi nel territorio comunale di seguito elencati:
 - i. parchi e giardini comunali;
 - ii. parchi e giardini storici o aree vincolate (sono considerati storiche le aree verdi che hanno assunto particolare significato culturale per la città);
 - iii. verde di arredo (alberature stradali, piazze, aiuole, verde spartitraffico, fioriere);
 - iv. spazi verdi a corredo di edifici pubblici (impianti sportivi, aree di pertinenza di edifici scolastici, centri civici, ecc.);
 - v. aree verdi libere, attrezzate e non, destinate al gioco;
 - vi. spazi di proprietà pubblica, con destinazione a verde o a servizi come definito nel P.G.T. affidati in concessione ad associazioni, enti o privati per il loro utilizzo sociale;
 - vii. giardini privati aperti all'uso pubblico in base a convenzioni a tal fine stipulate con la proprietà se ciò sia previsto dalla convenzione;
 - viii. giardini privati;
 - ix. orti urbani, sia pubblici che privati;
 - x. fasce di rispetto (si tratta di aree poste a margine dei tracciati ferroviari, stradali, cimiteriali, degli elettrodotti);
 - xi. aree incolte, rogge e corsi d'acqua (siano essi pubblici e/o privati);

- xii. aree agricole (sono tutte quelle aree non edificate ove, in maniera continuativa è svolta la funzione produttiva agraria o identificate dal P.G.T. come aree agricole di Zona E);

Art. 3 - Norma di esclusione

- a. Sono esclusi dalla presente normativa:
 - i. le aree boscate;
 - ii. le aree vincolate da Enti sovracomunali (es. Parco Agricolo Sud Milano);
 - iii. le piantagioni di alberi da taglio in coltivazioni specializzate e semi specializzate, nuovi impianti artificiali realizzati in coltura specializzata con criteri selvicolturali e specificatamente destinati alla produzione di legno. Tali impianti, per essere esclusi dal presente Regolamento, devono essere sottoposti a lavorazioni annuali o periodiche che limitino lo sviluppo della vegetazione arbustiva ed arborea invadente;
 - iv. gli orti botanici;
 - v. i frutteti, i vivai e simili.

PARTE SECONDA
DISPOSIZIONI GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Art. 4 - Oggetto della salvaguardia

- a. Sono oggetto di salvaguardia le alberature di prima e seconda grandezza (vedi allegato 2) aventi diametro del tronco superiore a 10cm. (equivalenti a circa 31 cm. di circonferenza), misurato a 150 cm. dal suolo (a petto d'uomo), gli alberi con più tronchi (policormiche), se almeno uno di essi presenta un diametro superiore a 10 cm. misurato a 150 cm. dal suolo.
- b. Sono oggetto di salvaguardia le alberature di terza grandezza (vedi allegato 2) aventi diametro del tronco superiore a 5 cm. (equivalenti a circa 20 cm. di circonferenza), misurato a 150 cm. dal suolo (a petto d'uomo).
- c. Devono intendersi salvaguardati, in deroga ai limiti minimi di diametro indicati ai commi precedenti, gli alberi piantati in sostituzione di altri abbattuti o di nuova messa a dimora da meno di 3 anni.

Art. 5 - Interventi culturali di manutenzione del verde pubblico effettuati dall'Amministrazione Comunale o da Enti e Società erogatori di pubblici servizi

- a. Gli interventi culturali sul verde pubblico o di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle proprietà comunali, effettuati dall'Amministrazione stessa, possono essere eseguiti senza le autorizzazioni previste nel presente regolamento, ma nel rispetto dei suoi principi, previo parere tecnico da richiedersi all'Ufficio comunale competente in materia di Verde Pubblico.
- b. Nell'ambito dell'affidamento dei servizi di cura e manutenzione del verde pubblico, dovrà essere richiesto alla società appaltante la presenza di un tecnico competente (dottore agronomo, dottore forestale, perito agrario, o titolo equipollente).
- c. Qualora, Enti o Società erogatori di pubblici servizi debbano operare i loro interventi in ambiti interessati da verde pubblico, sono tenuti a comunicarlo preventivamente all'Amministrazione Comunale, nonché a seguire le prescrizioni che la stessa detterà in relazione alla tipologia dell'opera da eseguire.
- d. Se, nel corso dei lavori di cui al comma precedente, sarà arrecato danno alla vegetazione pubblica insistente sull'area, ad opere ultimate, saranno posti a carico degli Enti esecutori tutti gli oneri relativi al ripristino del patrimonio verde.

Art. 6 - Autorizzazioni all'abbattimento di alberi e arbusti

- a. Le autorizzazioni previste dal presente regolamento, ai sensi della normativa vigente, sono di competenza del Dirigente incaricato dal Sindaco.
- b. Chi intende abbattere alberature e arbusti, anche non più vegetanti, come indicato all'art. 4 del presente Regolamento, deve inoltrare richiesta di autorizzazione utilizzando la modulistica predisposta dall'Amministrazione

Comunale e indicando nella stessa la tipologia delle essenze e le ragioni dell'intervento.

- c. L'Amministrazione Comunale provvede al rilascio dell'autorizzazione o a comunicare il diniego motivato entro 30 giorni dalla data di presentazione (data di protocollo); decorso il termine di 30 giorni senza alcuna risposta da parte dell'Amministrazione Comunale l'autorizzazione è accordata per silenzio - assenso.
- d. I tecnici comunali, prima di rilasciare o negare l'autorizzazione, provvederanno ad eseguire un sopralluogo per verificare lo stato di fatto contattando il richiedente entro 8 gg. dalla protocollazione per fissare la data di detto sopralluogo.
- e. Qualora la documentazione presentata dal richiedente o le ragioni dell'abbattimento appaiano non sufficientemente motivate, l'Amministrazione Comunale può richiedere di integrare la documentazione con planimetrie, progetti particolareggiati e/o perizia tecnica redatta da tecnico abilitato (dottore agronomo, dottore forestale, perito agrario, o titoli equipollenti) che certifichi l'assoluta necessità dell'intervento di abbattimento; tale richiesta interrompe il termine di qui alla precedente lettera c. che riprenderà a decorrere dalla data di presentazione della documentazione integrativa (data di protocollazione).
- f. L'autorizzazione, rilasciata ai sensi del presente articolo ha validità di anni 1 (uno) con decorrenza dalla data di rilascio della stessa, trascorso il quale l'autorizzazione decade e per procedere all'abbattimento sarà necessario presentare nuova istanza.
- g. L'inottemperanza o la trasgressione a quanto disposto dal presente articolo comporta le sanzioni come indicato al successivo art. 40.

Art. 7 - Reintegro di alberi e arbusti abbattuti

- a. Gli alberi e gli arbusti abbattuti, compresi quelli non più vegetanti, dovranno essere obbligatoriamente sostituiti entro la prima stagione utile con la messa a dimora, a spese del richiedente, di nuove essenze in ragione di quanto indicato nelle tabelle seguenti:

| Per ogni arbusto abbattuto | Numero di arbusti in sostituzione |
|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Per tutti i diametri indistintamente | n.1 arbusto |

Segue tabella alberature

| Per ogni albero abbattuto (diametro o circonferenza misurata a 150 cm. da terra) | Numero di alberature in sostituzione |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Con diametro inferiore a 5 cm. per alberi di prima grandezza e inferiori a 10 cm. per alberi di seconda e terza grandezza (equivalente a circonferenze inferiori a 15cm e 31cm) | nessuna alberatura |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Perché non più vegetante o dichiarato da abbattere dai tecnici comunali o da tecnico di parte con perizia a causa di problemi fitosanitari (carie, funghi, ecc.) | n.1 alberatura |
| per pericolo a cose o persone dichiarato dai tecnici comunali o da tecnico di parte con perizia avente diametro non superiore a 40cm. (equivalente a circonferenza non superiore a 125 cm.) | n.1 alberatura |
| per pericolo a cose o persone dichiarato dai tecnici comunali o da tecnico di parte con perizia avente diametro superiore a 40 cm. (equivalente a circonferenza superiore a 125 cm.) | n.3 alberature |

- b. Gli alberi posti in sostituzione dovranno essere di prima scelta ed avere un'altezza minima di 200 cm o una circonferenza non inferiore a 12/14cm. misurata a 150 cm. dal suolo. Gli arbusti, anch'essi di prima scelta, saranno in vaso con un diametro non inferiore a 24 cm.
- c. Qualora il richiedente dichiari l'impossibilità ad effettuare la nuova piantagione per l'elevata densità arborea, per carenza di spazio o per condizioni inidonee, lo stesso dovrà piantare gli alberi in aree di proprietà comunale a sua totale cura e spesa. In tal caso, il sito di impianto, le tecniche opportune e la tipologia degli alberi saranno prescritti dagli uffici comunali competenti. Dette alberature una volta messe a dimora saranno annesse al patrimonio verde comunale e incluse nella manutenzione del verde pubblico.
- d. L'inottemperanza alle prescrizioni comporta l'automatico decadimento dell'autorizzazione e l'applicazione delle relative sanzioni come indicato all'art. 40.

Art. 8 - Abbattimento di alberature per l'esecuzione di interventi edilizi e di piani attuativi

- a. Gli interventi di abbattimento necessari per l'esecuzione di piani attuativi possono essere eseguiti in deroga a quanto previsto all'art. 6 del presente Regolamento, ma nel rispetto dei suoi principi, previo parere tecnico, da richiedersi all'Ufficio comunale competente in materia di Verde Pubblico da parte dell'Ufficio Urbanistica prima dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale del piano esecutivo delle "opere a verde".
- b. Gli interventi di abbattimento necessari per l'attuazione dei soli interventi edilizi relativi a Permessi di Costruire e Denuncia di Inizio Attività "D.I.A." possono essere eseguiti in deroga a quanto previsto all'art. 6 del presente regolamento, ma nel rispetto dei suoi principi, ricomprendendo tale autorizzazione nell'atto autorizzativo dell'intervento edilizio; sarà premura del tecnico comunale responsabile del procedimento edilizio richiedere parere tecnico all'Ufficio comunale competente in materia di Verde Pubblico, il quale

entro 10 gg rilascia parere vincolante. Il tecnico di parte privata dovrà allegare alla pratica edilizia gli elaborati grafici e fotografici necessari agli uffici per effettuare le valutazioni di competenza (planimetria stato di fatto, planimetria stato di progetto e planimetria comparata "rossi e gialli" delle opere relative al verde). L'ufficio competente in materia di verde pubblico si riserva la facoltà di eseguire sopralluoghi di verifica in cantiere durante tutte le fasi lavorative.

- c. Gli interventi di abbattimento necessari per l'attuazione di interventi edilizi quali Comunicazione Inizio Attività Libera "C.I.A.L." , "S.C.I.A." e "C.I.L." non possono usufruire di deroghe ma devono obbligatoriamente utilizzare la procedura prevista all'art. 6 del presente regolamento.

Art. 9 - Deroga alla richiesta di abbattimento di alberature

- a. È consentita deroga alla richiesta di abbattimento alberature così come disposto dall'art. 6 del presente regolamento in caso di dichiarato pericolo di schianto per il quale si può procedere con l'abbattimento previa comunicazione all'ufficio competente e allegando perizia redatta da tecnico abilitato che certifichi il pericolo imminente.
- b. È consentita deroga alla richiesta di abbattimento di alberature così come disposto dall'art. 6 del presente regolamento in caso di alberature compromesse a causa di eventi naturali quali temporali, nubifragi o forti venti per le quali si può procedere con l'abbattimento immediato dandone tempestiva comunicazione all'ufficio competente ovvero entro il primo giorno di apertura degli uffici comunali, allegando la documentazione fotografica comprovante l'urgenza dell'esecuzione dell'abbattimento.
- c. Per entrambi i casi sopra esposti vige l'obbligo del reintegro delle alberature con le modalità indicate al precedente art. 7.

Art. 10 - Capitozzatura e potatura drastica di alberi

- a. La capitozzatura di alberi (vedi figura n.2 pag.27), vale a dire il drastico taglio che interrompe la crescita apicale del fusto o delle branche primarie fino in prossimità di questo (vedi esempi fotografici es. n.1 pag.29), e le potature drastiche, cioè tutte quelle che compromettono in maniera irreversibile la struttura delle piante (vedi esempi fotografici es. n. 2 pag. 30), sono considerate, agli effetti del presente Regolamento, vietate.
- b. E' possibile chiedere deroga a quanto disposto al comma a. mediante formale richiesta all'ufficio competente, utilizzando analoga procedura e la modulistica relativa alle richieste di abbattimento, solo in caso di accertata e comprovata necessità. Sarà premura del Dirigente del settore competente, rilasciare insindacabile parere vincolante in merito a quanto richiesto, valutate le motivazioni addotte nell'istanza.
- c. L'inottemperanza a quanto indicato ai commi precedenti comporta l'applicazione delle relative sanzioni come indicato all'art. .

Art. 11 - Scelta delle specie per nuovi impianti

- a. La scelta delle specie, nella realizzazione di nuovi impianti e nelle sostituzioni di piante esistenti, deve tendere al mantenimento o al ripristino degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio. Per tale motivo sono consigliate per l'impianto tutte le specie arboree e arbustive elencate nell'Allegato 1.
- b. Al fine di prevenire la diffusione della malattia nota con il nome "Colpo di fuoco batterico" (*Erwinia amylovora*), si consiglia di limitare l'impiego delle piante della famiglia delle Rosacee, tra cui si ricordano per la loro sensibilità:
 - I. agazzino (*Pyracantha coccigea*)
 - II. azzeruolo (*Crataegus azarolus*)
 - III. biancospino distilo (*Crataegus oxyacantha*)
 - IV. biancospino monostilo (*Crataegus monogyna*)
 - V. melo selvatico (*Malus sylvestris*)
 - VI. perastro (*Pyrus pyraeaster*)
 - VII. pero selvatico (*Pyrus communis*)
 - VIII. sorbo domestico (*Sorbus domestica*).
- c. E' sconsigliato l'impianto delle seguenti specie perché tendono a contrastare lo sviluppo della vegetazione autoctona e per ragioni di salvaguardia del paesaggio:
 - I. acacia o robinia (*Robinia pseudoacacia*)
 - II. ailanto (*Ailanthus altissima*)
 - III. falso indaco (*Amorpha fruticosa*)
 - IV. Famiglia delle Agavacee
 - V. Famiglia delle Palme
 - VI. Famiglia delle Musacee
 - VII. *Phyllostachys* spp.
 - VIII. Falso bambù (*Arundinaria japonica*)

Art. 12 - Potature di alberi e arbusti

- a. Le potature di alberi dovranno essere di norma effettuate interessando branche e rami di diametro non superiore a 10 cm (equivalenti a 31 cm. circa di circonferenza) e praticando i tagli ai nodi o alle biforcazioni (vedi figura n.1 pag. 27), in modo da non lasciare porzioni di branche o rami privi di più giovani ramificazioni apicali; tale tecnica risulta comunemente definita "potatura a tutta cima tramite tagli di ritorno".
- b. Gli interventi potranno essere effettuati:
 - I. per le specie decidue nel solo periodo autunno/inverno:
 - dal 1 novembre al 15 marzo;
 - II. per le specie sempreverdi nei periodi di riposo vegetativo:
 - dal 1 novembre al 15 marzo e dal 1 luglio al 31 agosto;
 - III. Per interventi sulle branche morte:
 - tutto l'anno;
 - IV. Per i cespugli a fioritura primaverile:
 - alla fine della fioritura;
 - V. Per i cespugli a fioritura estiva, nel periodo di stasi vegetativa:
 - dal 1 novembre al 28 febbraio.

- c. Potature compiute in epoche differenti da quelle indicate ai commi precedenti dovranno essere debitamente motivate ed autorizzate da parte dell'Amministrazione comunale con procedura analoga a quella prevista all'art. 6.
- d. L'inottemperanza a quanto indicato al comma c. comporta l'applicazione delle relative sanzioni come indicato all'art. .

Art. 13 - Norme di salvaguardia delle nidificazioni

- a. In ottemperanza a quanto disposto dalla legge n. 157 del 11.02.1992 in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, è fatto divieto di abbattere e/o potare alberi e arbusti che presentino nella chioma nidificazioni di uccelli di qualsiasi specie.
- b. Qualora sia assolutamente necessario effettuare interventi ad alberature sulle quali siano presenti nidificazioni, sarà premura del proprietario contattare le associazioni di protezione della fauna selvatica (es.: L.I.P.U.) prima di richiedere l'autorizzazione al Comune, al fine di mettere in atto tutte le azioni necessarie alla salvaguardia dei nidi stessi, delle uova e/o dei piccoli volatili presenti nei nidi.

Art. 14 - Norme di manutenzione e salvaguardia fitopatologica

Trattamenti fitosanitario in ambito domestico:

- a. è ammesso l'uso di prodotti fitosanitari di libera vendita (tipo prodotti da banco) da parte di utilizzatori NON professionali da impiegarsi esclusivamente su piante commestibili (la pianta o i suoi frutti) coltivate in forma amatoriale, il cui raccolto sia destinato al consumo familiare o su tappeti erbosi ed aree incolte ovvero su tappeto erboso in giardino domestico e su piante ornamentali e da fiore in appartamento, balcone e giardino.
- b. È ammesso l'uso di prodotti professionali in ambito domestico solo se l'intervento è commissionato a società specializzate ed eseguito da addetti professionali (ex patentino).

Trattamenti fitosanitario in ambito non domestico:

- c. L'utilizzo dei prodotti fitosanitari in ambito frequentato dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, in ambiente urbano o lungo le strade è soggetto alle prescrizioni individuate dal PAN (piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari - decreto legislativo 14 agosto 2012, n.150) e dalle linee guida della Regione Lombardia approvate con D.G.R. X/3233 del 6 marzo 2015.
- d. In aree pubbliche o private di valenza pubblica qualsiasi distribuzione di prodotti fitosanitari dovrà avvenire solo da parte di "utilizzatori professionali". Ogni tipo di intervento con prodotti fitosanitari è ammesso a fronte di specifiche prescrizioni disposte da un "Consulente abilitato" ai sensi della Direttiva 128/2009/CEE e del D.lgs. 150/2012 e deve essere redatta in forma scritta. Fanno eccezione gli interventi di contenimento delle erbe infestanti in ambiente

urbano se effettuato, da utilizzatori professionali (ex patentino), con le seguenti modalità:

- i. attraverso il diserbo meccanico e fisico;
 - ii. l'utilizzo di acido pelargonico;
 - iii. l'utilizzo di erbicidi sistemici totali con attrezzature che distribuiscono la sostanza attiva pura, senza la necessità di miscelare con acqua;
 - iv. l'utilizzo di sistemi a base di acqua calda che veicolano tensioattivi biodegradabili al 100%
- e. E' fatto divieto di utilizzare sostanze attive aventi azione erbicida totale da distribuirsi direttamente al suolo in forma granulata.
- f. Negli spazi attigui agli orti urbani pubblici, l'uso di prodotti fitosanitari, con eccezione di quelli registrati per l'impiego in agricoltura biologica, è vietato.

Lotta obbligatoria alle infestanti:

- g. La lotta obbligatoria contro le infestanti ha come scopo il contenimento della diffusione della vegetazione infestante sulle aree pubbliche e private.
- h. In tutto il territorio comunale è obbligatoria la lotta contro le infestanti quali ad esempio *Ailanthus altissima* (pianta arborea) e *Ambrosia artemisiifolia* (specie erbacea) oltre al quanto indicato nell'allegato E del D.G.R. n.7736 del 24 luglio 2008 della Regione Lombardia avente ad oggetto "lista nera specie alloctone vegetali oggetto di monitoraggio, contenimento ed eradicazione.
- i. Il proprietario di qualsiasi terreno che a seguito di abbandono dell'attività agricola o in evidente stato di mancata manutenzione, si trovi ricoperto da vegetazione infestante indicata nel presente articolo è obbligato a rimuovere tale vegetazione e a mantenere pulita l'area.
- j. In caso di inosservanza delle norme del precedente comma, il Sindaco può emettere ordinanza specifica nella quale sarà indicato un termine per ottemperare a quanto disposto, trascorso il quale si procederà con l'esecuzione d'ufficio, addebitando i costi dell'intervento al proprietario.

Art. 15 - Alberi di interesse storico, botanico, paesaggistico

- a. Ai sensi della Legge n.10 del 14.01.2013 avente ad oggetto "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani" sono considerate alberature d'interesse storico, botanico, architettonico, paesaggistico o monumentale, gli alberi singoli od i complessi vegetali per maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che rechino un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali.
- b. Sarà cura dell'Amministrazione Comunale realizzare un censimento delle alberature di pregio presenti sul territorio comunale e di tutte le specie vegetali arboree/arbustive di parchi e strade comunali, in modo da disporre di uno strumento conoscitivo per eccellenza, inteso come una sorta di collezione di dati variamente organizzati, aventi lo scopo di fornire una fotografia del patrimonio vegetale del territorio comunale e delle principali condizioni ambientali in cui sono inseriti.

- c. Una volta individuati, gli alberi di pregio verranno posti sotto speciale tutela ai sensi e per gli effetti della citata legge n.10/2013,

Art. 16 - Distanze minime di impianto

- a. Ferme restando le disposizioni del Codice Civile, del Codice della Strada, delle norme ferroviarie, dei regolamenti dei Consorzi di Bonifica e della normativa di Polizia Idraulica dei fiumi, per la realizzazione di nuove aree a verde, per nuovi impianti e per gli impianti di sostituzione, si indicano le seguenti distanze minime di impianto dal confine e dalle costruzioni, calcolate dalla base del tronco:

| <i>Tipologia</i> | <i>Altezze</i> | <i>Categoria</i> | <i>Distanza</i> |
|----------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| <i>Alberature di prima grandezza</i> | <i>superiore a mt.20</i> | <i>Cat. 1</i> | <i>mt 5</i> |
| <i>Alberature di seconda grandezza</i> | <i>da mt.10 a mt.20</i> | <i>Cat. 2</i> | <i>mt 4</i> |
| <i>Alberature di terza grandezza</i> | <i>inferiore a mt.10</i> | <i>Cat. 3</i> | <i>mt 3</i> |

- b. Nell'allegato 2 al presente Regolamento vengono elencate alcune delle principali specie, suddivise secondo le loro dimensioni finali di crescita. Nella scelta delle specie arboree, si consiglia di tenere ben presente lo sviluppo futuro, tanto dell'apparato radicale quanto della chioma.
- c. Al fine di dare un'adeguata protezione alle alberature stradali contro urti accidentali o costipamento del terreno dovuto al passaggio di pedoni, o alla presenza di parcheggi, è fatto obbligo di salvaguardare la base dei fusti dei nuovi impianti con elementi di protezione (cordoli rialzati, pali, picchetti, archetti in ferro, ecc) e di garantire la corretta aerazione del suolo per uno spazio minimo, come indicato di seguito:

| <i>Tipologia</i> | <i>Categoria</i> | <i>Spazio minimo</i> |
|----------------------------------------|------------------|--------------------------|
| <i>Alberature di prima grandezza</i> | <i>Cat. 1</i> | <i>cm. 150 di raggio</i> |
| <i>Alberature di seconda grandezza</i> | <i>Cat. 2</i> | <i>cm. 100 di raggio</i> |
| <i>Alberature di terza grandezza</i> | <i>Cat. 3</i> | <i>cm. 50 di raggio</i> |

- d. Al fine di assicurare ai nuovi impianti su nuove aree pubbliche la necessaria stabilità nei primi anni dalla messa a dimora ed il necessario fabbisogno idrico, è fatto obbligo di porre in opera adeguati ancoraggi e la predisposizione per l'irrigazione localizzata, oltre a sistemi di protezione del colletto e del tronco. Per quanto sopra dovrà essere previsto idoneo programma di irrigazione manuale delle giovani piante per almeno i primi tre anni di messa a dimora.
- e. Per pubblico interesse il Comune può realizzare o autorizzare l'impianto di alberature stradali all'interno dei centri abitati, in deroga a commi precedenti per quanto riguarda le distanze dai confini e dai cigli stradali.
- f. Ferme restando le disposizioni del Codice Civile, del Codice della Strada, delle norme ferroviarie, dei regolamenti dei Consorzi di Bonifica e della normativa di polizia idraulica dei fiumi, per quanto concerne le siepi e gli arbusti in aree di nuova realizzazione, per nuovi impianti e per gli impianti in sostituzione, si indicano le seguenti altezze e distanze minime di impianto dai confini e dalle costruzioni, calcolate dalla base del tronco:

| Tipologia | Altezze | Distanza |
|-----------------|-------------------|----------|
| Siepi e arbusti | superiore a Mt. 2 | Mt. 1,50 |
| Siepi e arbusti | inferiori a Mt. 2 | Mt. 0,50 |

Art. 17 - Altezza massima delle siepi

- a. Per quanto concerne le siepi poste lungo il confine delle proprietà private ferme restando le disposizioni del Codice Civile, del Codice della Strada, delle norme ferroviarie, dei regolamenti dei Consorzi di Bonifica e della normativa di polizia idraulica dei fiumi nonché l'eventuale accordo dei proprietari confinanti, si indicano per le seguenti distanze le altezze massime di mantenimento:

| Tipologia | Distanza | Altezza max |
|-----------|---------------|-------------|
| Siepi | da 0 a 50 Cm. | Mt. 2,50 |
| Siepi | oltre 50 Cm. | Mt. 3,50 |

Art. 18 - Aree di pertinenza delle alberature

- a. Al di là di quanto previsto dal presente articolo si consiglia sempre di prevedere piante che a pieno sviluppo siano compatibili con l'area a disposizione.
- b. Ai fini della tutela e dello sviluppo delle alberature relativamente all'apparato sia aereo che radicale, si definiscono quali "aree di pertinenza delle alberature" le distanze minime dalla base del tronco indicate negli articoli precedenti.
- c. L'area di pertinenza dovrà essere costituita da terreno vegetale ed essere in contatto con il suolo sottostante, evitando quindi l'interposizione di strati impermeabili tra la pianta e la falda sottostante.
- d. Rimane immutata la possibilità di computare la superficie di pertinenza delle alberature ai fini edificatori secondo i parametri urbanistici ed edilizi prescritti dal P.G.T. vigente e dal Regolamento Edilizio.
- e. In casi eccezionali, e sempre che siano ritenuti validi i motivi della richiesta, il Dirigente potrà autorizzare alternativamente o l'osservanza di distanze inferiori a quelle prescritte dagli articoli precedenti, quando venga garantita comunque la salvaguardia dell'apparato radicale, oppure il trapianto delle alberature qualora, verificato ogni elemento e, in particolare, tramite una perizia di un tecnico qualificato, vi siano buone garanzie di successo dell'operazione di trapianto.

PARTE TERZA
NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREA DI CANTIERE

Art. 19 - Lavori di scavo

- a. Per gli interventi di scavo, scasso o bitumatura su aree pubbliche da effettuarsi in stretta vicinanza al tronco degli alberi (a distanze inferiori a quelle indicate nell'art.16 comma c., deve essere preventivamente richiesto parere tecnico all'ufficio comunale competente in materia di verde pubblico da parte dell'Ufficio del Sottosuolo, prima del rilascio del documento autorizzativo al richiedente. Alla richiesta di parere dovrà essere allegata planimetria del luogo in scala adeguata, in cui sia riportata la vegetazione presente, corredata di eventuale relazione tecnica in cui siano indicate le caratteristiche del lavoro, la profondità degli interventi, la distanza da ciascun albero e i tempi dell'intervento.

Art. 20 - Modalità di scavo

- a. La distanza minima della luce netta di qualsiasi scavo al filo tronco non può essere inferiore a 3 metri per le piante di 1° e 2° grandezza e a 1,5 metri per gli alberi di 3° grandezza e per gli alberi a portamento fastigiato o colonnare e per gli arbusti.
- b. Deroghe alle distanze minime indicate potranno essere concesse per casi di comprovata e documentata necessità.
- c. Potranno essere indicate dall'Ufficio competente per il Verde Pubblico distanze di rispetto maggiori a quelle indicate ai commi precedenti nel caso di esemplari arborei che richiedano particolari misure di salvaguardia.
- d. Nel caso di lavori di scavo nella zona delle radici a distanza inferiore a quelle minime stabilite, si dovrà procedere con particolari precauzioni quali lo scavo a mano ed il rispetto delle radici portanti, evitando tagli e danneggiamenti. Gli eventuali tagli che si rendessero necessari saranno eseguiti in modo netto disinfettando ripetutamente le ferite con gli anticrittogamici.
- e. Gli scavi nella zona degli alberi non dovranno restare aperti per più di una settimana; se dovessero verificarsi interruzioni dei lavori, gli scavi dovranno essere riempiti provvisoriamente. In alternativa le radici saranno protette con un'apposita stuoia ed in ogni caso, le stesse dovranno essere mantenute umide. Nel caso di pericolo di gelo, le pareti dello scavo nella zona delle radici saranno da coprire con materiale isolante. Il riempimento degli scavi sarà eseguito al più presto. I lavori di livellamento nell'area radicale sono da eseguirsi a mano.

Art. 21 - Protezione degli alberi

- a. Gli alberi presenti nei cantieri devono essere adeguatamente protetti per evitare danni al fusto, alla chioma e all'apparato radicale.
- b. E' vietata l'infissione negli alberi di chiodi e appoggi per l'installazione sugli stessi di corpi illuminanti, di cavi elettrici, ecc. . Unica deroga è concessa per l'etichettatura del censimento comunale.

- c. Nel caso in cui sia necessario asportare le piante interessate dalla zona di scavo, tale operazione dovrà essere compiuta nel modo migliore possibile anche con l'ausilio di nuove tecniche di trapianto e di specifiche macchine operatrici; inoltre l'albero dovrà essere preparato allo scopo e si dovrà provvedere al reimpianto in un'area idonea, preferibilmente nella stagione di riposo vegetativo.

Art. 22 - Deposito di materiali

- a. Nella zona delle radici non devono essere depositati in nessun caso materiali da costruzione, carburanti, lubrificanti, macchine operatrici e betoniere. In particolare si devono evitare gli spargimenti di acque di lavaggio delle betoniere. Nella zona delle radici non devono essere depositati materiali ferrosi. Ricariche o abbassamenti del terreno nella zona di proiezione della chioma sul terreno, sono permessi solo in casi eccezionali con l'autorizzazione dell'ufficio comunale competente in materia di verde pubblico.

Art. 23 - Transito di mezzi

- a. Sull'area radicale non è permesso il transito di mezzi, fatta eccezione per i casi in cui la stessa risulti pavimentata. Le radici di alberature in prossimità degli accessi ai cantieri sono da coprirsi con piastre di metallo. Il costipamento e la vibratura non sono permessi nell'area radicale.
- b. Qualora non si possa evitare di transitare all'interno dell'area delle radici, la superficie del terreno interessata sarà ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di 20 cm, sul quale saranno poste tavole di legno.
- c. Al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie.
- d. Gli interventi in contrasto con quanto prescritto dal presente articolo, sono considerati ai fini del presente Regolamento come abbattimenti o danneggiamenti.

Art. 24 - Danneggiamenti in seguito a lavori in cantiere

- a. Nel caso di interventi eseguiti in contrasto a quanto disposto dagli articoli precedenti, si dovrà procedere al ripristino delle condizioni originarie, a spese dell'esecutore dei lavori, entro il termine stabilito dall'Ufficio che ha autorizzato i lavori. I danneggiamenti che compromettono la vitalità della pianta, valutati da un tecnico competente, saranno considerati a tutti gli effetti come abbattimenti non autorizzati e sanzionati come indicato all'art. 40. In tale modo dovranno essere considerati tutti i danneggiamenti agli apparati radicali conseguenti ad opere di scavo compiute senza ottemperare alle disposizioni della presente parte.

PARTE QUARTA
NORME PER LE ZONE URBANE E A DESTINAZIONE AGRICOLA

Art. 25 - Divieto di incendio e diserbo

- a. E' vietato incendiare o diserbare chimicamente le sponde dei fossi, degli scoli, dei canali e le aree incolte in genere, fatta eccezione per le scoline e per la lotta obbligatoria alle erbe infestanti.

Art. 26 - Pulizia dei fossi

- a. Al fine di permettere il regolare deflusso delle acque, tutti i fossi devono essere sottoposti, da parte dei proprietari, siano essi enti pubblici e/o privati, alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.
- b. Qualora ciò non avvenga l'Amministrazione Comunale provvederà d'ufficio all'esecuzione delle opere. Le relative spese saranno poste completamente a carico degli inadempienti. I fossi delle strade comunali e vicinali dovranno essere mantenuti sfalciati dai frontisti anche per la parte comunale.
- c. Se non verrà effettuata la raccolta dell'erba tagliata, che con il tempo potrebbe ostruire il fosso stradale, il proprietario del fondo confinante dovrà provvedere al periodico rifacimento del fosso stesso al fine di garantire un corretto deflusso delle acque.

Art. 27 - Salvaguardia di maceri, canali e specchi d'acqua

- a. I maceri, i canali per l'irrigazione, gli specchi d'acqua e la vegetazione ripariale devono essere salvaguardati. E' vietato il loro tombinamento, a meno che non sia motivato da esigenze igienico - sanitarie, che dovranno essere comunque autorizzate dall'Amministrazione Comunale.
- b. Nei maceri, nei canali e negli specchi d'acqua è vietato lo scarico di rifiuti, di sostanze inquinanti e di liquami. Sono esclusi gli interventi, da parte dei Consorzi di bonifica ed altri Enti competenti, volti a garantire il regolare deflusso delle acque.

Art. 28 - Interventi manutentivi su terreni agricoli incolti

- a. Tutti i terreni agricoli che per scelta dei conduttori vengono lasciati volutamente incolti per l'intero periodo compreso tra il 1 maggio e il 30 settembre o parte di esso, al fine di controllare le erbe infestanti o il proliferare di animali quali topi, nutrie, zanzare, ecc. e più in generale per un migliore decoro urbano, devono essere sfalci per un minimo di n.3 interventi (indicativamente un intervento ogni 30/40 gg.).
- b. La trasgressione anche ad uno solo degli articoli della presente Parte comporta l'applicazione delle relative sanzioni come indicato all'art. .

PARTE QUINTA

REGOLAMENTO D'USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

Art. 29 - Disposizioni generali

- a. La fruizione e l'uso degli spazi verdi di cui all'art. 2 sono disciplinati dalle disposizioni generali di legge e regolamentati dalle norme del presente Regolamento, le quali perseguono il fine di promuovere la funzione sociale, ricreativa, didattica che il verde assolve nell'ambito cittadino, garantendo a tutti gli utenti il godimento, senza turbative, degli spazi verdi e salvaguardando, nel contempo, l'ambiente dai danni che potrebbero derivare da un cattivo uso dello stesso.

Art. 30 - Accesso ai parchi e giardini

- a. Ai parchi, ai giardini ed in genere a tutti gli spazi verdi disciplinati dal presente Regolamento, è dato libero accesso nell'arco delle 24 ore giornaliere, fatte salve diverse regolamentazioni. I parchi e i giardini recintati sono aperti al pubblico secondo gli orari indicati nelle tabelle esposte ai relativi ingressi.

Art. 31 - Uso degli spazi verdi e comportamenti vietati

- a. Gli spazi a verde sono riservati al riposo, allo studio, all'osservazione della natura e comunque al tempo libero o ad attività sociali/ricreative.
- b. E' vietato ogni comportamento che determini danni all'ambiente e alla vegetazione.
- c. E' vietato gettare rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta appositamente predisposti.
- d. E' vietato imbrattare, deturpare e rimuovere la segnaletica ed i manufatti presenti negli spazi verdi, nonché far uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione.
- e. E' vietato estirpare, tagliare o comunque danneggiare la cotica erbosa e le specie arboree ed arbustive o scavare il terreno.
- f. La trasgressione anche ad uno solo dei commi del presente articolo comportano l'applicazione delle relative sanzioni come indicato all'art..

Art. 32 - Accesso dei veicoli a motore negli spazi verdi

- a. Nei parchi e nei giardini ed in generale in tutti gli spazi verdi è vietato l'accesso, il parcheggio e la circolazione con veicoli a motore, ad eccezione delle categorie di seguito elencate, alle quali è consentito il transito esclusivamente sui viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta interni agli spazi verdi:
 - i. motocarrozette per il trasporto di portatori di handicap;
 - ii. mezzi di soccorso o di vigilanza e controllo in servizio;
 - iii. mezzi di supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde e di strutture e manufatti in esso inseriti;

- iv. mezzi di proprietà dei residenti, qualora vi siano abitazioni ubicate all'interno dell'area;
 - v. mezzi per attività di commercio ambulante, in possesso delle prescritte autorizzazioni
 - vi. mezzi per il rifornimento dei punti fissi di somministrazione di alimenti e bevande o di intrattenimento, in possesso delle prescritte autorizzazioni;
 - vii. mezzi destinati ad un parcheggio, quando quest'ultimo si trovi all'interno dello spazio verde;
 - viii. mezzi destinati al carico/scarico merci, qualora vi siano abitazioni all'interno dell'area.
- b. La trasgressione al comma precedente comporta l'applicazione delle relative sanzioni come indicato all'art. .

Art. 33 - Divieti espliciti

- a. Negli spazi verdi è vietato:
- i. rimuovere e danneggiare i nidi e le tane
 - ii. esercitare qualsiasi forme di attività venatoria propedeutica alla caccia
 - iii. appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi cartelli segnaletici
 - iv. versare sul suolo sostanze inquinanti o nocive di qualsiasi tipo
 - v. campeggiare, pernottare ed accendere fuochi, sostare con veicoli a motore
 - vi. soddisfare le naturali necessità umane al di fuori delle apposite strutture
 - vii. effettuare operazioni di pulizia di veicoli o parti di essi
 - viii. posizionare strutture fisse o mobili, senza autorizzazione
 - ix. È vietato calpestare aiuole nelle quali sono state messe a dimora essenze floreali, arbustive o bulbose.
- b. E' vietato ammassare neve a ridosso di alberi, arbusti e siepi.
- c. Ogni qual volta gli spazi a verde saranno oggetto di trattamenti antiparassitari e/o fitosanitari verranno interdetti al pubblico previo avviso.
- d. La trasgressione anche ad uno solo dei commi a. e b. del presente articolo comportano l'applicazione delle relative sanzioni come indicato all'art. 40.

Art. 34 - Acque: divieti

- a. Nei Bacini d'acqua e in canali, rogge, fontane e zone umide comprese negli spazi di cui all'art. 2, sono vietate:
- i. la pesca, tranne ove sia espressamente consentita
 - ii. la balneazione e il pattinaggio su ghiaccio, tranne ove siano espressamente consentiti con apposita segnaletica
 - iii. l'uso di natanti a motore, tranne ove sia espressamente consentito, con l'esclusione dei mezzi di servizio
 - iv. l'ostruzione e la deviazione delle acque
 - v. l'alterazione delle acque con versamento di sostanze nocive di qualsiasi tipo, compresi gli erbicidi

- vi. l'introduzione di altre specie di animali acquatici non autoctoni
- b. La trasgressione al comma precedente comporta l'applicazione delle relative sanzioni come indicato all'art.40.

Art. 35 - Giochi

- a. Il gioco dei bimbi è consentito negli spazi verdi calpestabili e nelle aree attrezzate a tale scopo.
- b. Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a quella indicata sulle stesse. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che li hanno in custodia.
- c. Nelle aree attrezzate di limitate dimensioni o recintate, destinate al gioco, allo sport o alle attività ricreative dei bambini, è vietato l'accesso agli animali anche se accompagnati e tenuti al guinzaglio (es.: cani, gatti, ecc.).

Art. 36 - Spazi di libero accesso agli animali domestici

- a. Gli animali domestici devono essere condotti al guinzaglio. I proprietari o le persone incaricate della loro custodia debbono impedire che gli animali sporchino gli spazi pubblici, in particolare le aree verdi e i giardini pubblici in uso ai cittadini, con deiezioni o altro ed in ogni caso sono tenuti alla immediata raccolta e pulizia del suolo imbrattato dagli escrementi degli animali loro affidati.
- b. I proprietari o le persone incaricate della custodia degli animali domestici sono tenute, nel rispetto delle apposite ordinanze, a munirsi di paletta o altro strumento idoneo a raccogliere le deiezioni degli animali loro affidati.
- c. Su tutte le aree verdi comunali è vietato addestrare cani da caccia, difesa o guardia.
- d. L'Amministrazione comunale individua aree verdi pubbliche destinate all'uso da parte dei cani, come meglio indicato all'art. 36 del presente Regolamento.
- e. Gli Agenti di Polizia Locale possono, qualora ravvisino pericolo per la pubblica incolumità, disporre l'immediato allontanamento dal parco di cani, ovvero ordinare ai proprietari l'uso congiunto della museruola e del guinzaglio.
- f. E' vietato abbandonare cani o altri animali su tutto il territorio Comunale. Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa nazionale vigente in materia.
- g. La trasgressione anche ad uno solo dei commi a. b. e c. del presente articolo comportano l'applicazione delle relative sanzioni come indicato all'art. 40.
- h. Il presente articolo qualora in contrasto con altri regolamenti comunali (es.: Regolamento di Polizia Locale) entrati in vigore successivamente alla data di sua approvazione è inteso superato dai Regolamenti successivamente approvati dall'Amministrazione.

Art. 37 - Aree riservate ai cani

- a. Nell'ambito dei giardini, parchi ed altre aree verdi di uso pubblico sono individuati appositi spazi espressamente riservati alla sgambatura degli animali. L'Amministrazione comunale si impegna a realizzarli con uniforme distribuzione su tutto il territorio comunale, ove possibile, provvedendo a suddividere gli spazi per animali di diversa razza e taglia.
- b. Tali spazi saranno dotati di apposita cartellonistica nonché opportunamente delimitati. In tali aree è consentito far correre e giocare liberamente gli animali, senza guinzaglio né museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, fermo restando l'obbligo di evitare che gli animali stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali, o arrechino danno a cose.
- c. Anche in tali spazi è obbligatorio raccogliere le deiezioni lasciando pulito lo spazio sporcato dagli animali, come previsto nel precedente art. 35. Ai trasgressori saranno applicate le relative sanzioni come indicato all'art.40.

Art. 38 - Attività ambulanti e di animazione

- a. Nei perimetri dei parchi e dei giardini è consentito lo svolgimento di attività di commercio in forma ambulante o all'aperto e di animazione, solo se preventivamente autorizzate dall'Amministrazione comunale.
- b. Le suddette attività non devono costituire intralcio alla libera circolazione e all'ordine pubblico.
- c. Nell'esercizio di tale attività è vietato l'uso di apparecchiature rumorose, secondo le norme generali e specifiche in materia ed agli esercenti è fatto obbligo di ripristinare gli spazi utilizzati conformemente allo stato antecedente l'uso dei medesimi.
- d. In caso di gravi inadempienze non potrà essere rilasciata analoga autorizzazione al medesimo esercente per un periodo di almeno 12 mesi. All'esercente sarà addebito quanto speso dall'Amministrazione Comunale per il ripristino delle aree verdi danneggiate.

**PARTE SESTA
DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 39 - Attività di vigilanza

- a. L'attività di vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Locale del Comune di Segrate e alle Guardie Ecologiche Volontarie Comunali e della Città Metropolitana di Milano.

Art. 40 - Sanzioni

- a. Le trasgressioni al presente Regolamento (qualora non integrino estremi di reato) sono punite con le sanzioni amministrativa e con le modalità previste dalla Legge 689 del 24 novembre 1981 e s.m.i. e con gli importi come di seguito indicato:

| Violazione all'articolo | Oggetto della violazione | Importo sanzione |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Art. 6 | Abbattimento di alberature senza autorizzazione. | Da €. 100,00 a 500,00 |
| Art. 7 Comma a | Mancata sostituzione di alberatura abbattuta. | Da €. 100,00 a 500,00 |
| Art. 7 Comma b | Alberatura di carente qualità o di dimensioni non corrette. | Da €. 50,00 a 500,00 |
| Art. 10 | Effettuazione di capitozzature e potature drastiche. | Da €. 100,00 a 500,00 |
| Art. 12 | Esecuzione di potature fuori periodo non autorizzate. | Da €. 50,00 a 500,00 |
| Art. 24 | Danneggiamento delle alberature durante lavori in cantiere. | Da €. 50,00 a 500,00 |
| Art. 25,26,27 | Violazione delle norme di tutele delle zone a destinazione agricola. | Da €. 50,00 a 500,00 |
| Art. 28 | Non esecuzione dello sfalcio. | 100.00 € per ogni ettaro di superficie |
| Art. 31 | Violazione alle norme per l'uso degli spazi verdi. | Da €. 25,00 a 500,00 |
| Art. 32 | Accesso dei veicoli a motore negli spazi verdi. | Da €. 25,00 a 500,00 |
| Art. 33 | Violazione dei divieti espliciti. | Da €. 25,00 a 500,00 |
| Art. 34 | Violazione all'uso delle acque. | Da €. 25,00 a 500,00 |
| Art. 36 | Uso degli spazi di libero accesso agli animali domestici. | vedi ordinanza specifica della Polizia Locale |
| Art. 37 | Aree riservate ai cani | vedi ordinanza specifica della Polizia Locale |

- b. Le sopra indicate sanzioni sono cumulabili qualora sia accertata da parte degli organi di Polizia Locale la violazione di più articoli del presente regolamento
- c. Le sanzioni indicate al comma a. del presente articolo, relative all'esecuzione di operazioni ad alberature, si intendono per ogni singolo albero, ferme restando:
- i. la possibilità da parte delle forze dell'ordine di allontanare il trasgressore dal luogo in cui avviene il fatto sanzionabile;

- II. il diritto dell'Amministrazione Comunale a ottenere il risarcimento del danno;
- III. l'applicazione congiunta di ulteriori sanzioni specifiche previste dalla legislazione, o dai regolamenti vigenti o da specifiche ordinanze.

Art. 41 - Norme finali

- a. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge.
- b. Il presente Regolamento annulla e sostituisce quello precedentemente approvato dall'Amministrazione Comunale con delibera di C.C. n.119 del 16.09.2002 e ss.mm.ii. a decorrere dal momento della sua entrata in vigore.

ALLEGATO 1

ALBERATURE CONSIGLIATE PER I NUOVI IMPIANTI O SOSTITUZIONI

| USO | alberature per viali | Sistemazi. ambientale | Giardini pubblici | Giardini privati | Parcheggi | Strade | Sesto di impianto |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| ESSENZE | | | | | | | |
| Acer campestre | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | 5 - 6 |
| Acer japonico | | | | <input type="checkbox"/> | | | 3 - 4 |
| Acer negundo | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | 7 - 8 |
| Acer negundo auratum | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | 7 - 8 |
| Acer negundo variegatum | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | 7 - 8 |
| Acer palmatum | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | 4 - 5 |
| Acer antropurpureum | | | | | <input type="checkbox"/> | | 4 - 5 |
| Acer platanoides | <input type="checkbox"/> | | | | <input type="checkbox"/> | | 7 - 8 |
| Acer platanoides columnaris | | | | | | <input type="checkbox"/> | 5 - 6 |
| Acer platanoides crimson king | <input type="checkbox"/> | | | | | | 7 - 8 |
| Acer platanoides drummondi | <input type="checkbox"/> | | | | | | 7 - 8 |
| Acer robrum | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | 5 - 6 |
| Acer pseudoplatanus | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | 7 - 8 |
| Acer saccharinum | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | 7 - 8 |
| Aesculus hippocastanum | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | | | 7 - 8 |
| Aesculus x carnea | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | | | 10 - 12 |
| Aesculus pavia | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | 8 - 10 |
| Albizzia julibrissin | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 10 - 12 |
| Alnus cordata | | <input type="checkbox"/> | | | | | 6 - 8 |
| Alnus glutinosa | | <input type="checkbox"/> | | | | | 6 - 8 |
| Betula pendula | | | <input type="checkbox"/> | | | | 7 - 8 |
| Betula pendula fastigiata | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | 3 - 4 |
| Carpinus betulus | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | | | 7 - 8 |
| Carpinus betulus fastigiata | | | <input type="checkbox"/> | | | | 4 - 5 |
| Catalpa bignonioides | | | <input type="checkbox"/> | | | | 8 - 10 |
| Cedrus atlantica | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | 12 - 15 |
| Cedrus deodara | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | 12 - 15 |
| Cedrus libani | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | 15 - 18 |
| Celtis australis | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> | | 8 - 10 |
| Celtis occidentalis | <input type="checkbox"/> | | | | | | 10 - 12 |
| Cercis siliquastrum | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 4 - 5 |
| Chamaecyparis lawsoniana | | | | <input type="checkbox"/> | | | 6 - 8 |
| Cornus alba | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | 3 - 4 |
| Cornus mas | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | 4 - 5 |
| Cornus sanguinea | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | 3 - 4 |
| Cupressus sempervirens | <input type="checkbox"/> | | | | | <input type="checkbox"/> | 4 - 5 |
| Fagus sylvatica | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | 15 - 18 |
| Fagus sylvatica aurea pendula | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | 12 - 14 |
| Fagus sylvatica pendula | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | 12 - 14 |
| Fagus sylvatica purpurea | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | 15 - 18 |
| Fraxinus excelsior | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> | | 8 - 10 |
| Fraxinus excelsior pendula | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | 8 - 10 |
| Fraxinus omus | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 6 - 8 |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|
| Ginkgo biloba | <input type="checkbox"/> | | | | <input type="checkbox"/> | | 10 - 12 |
| Gleditschia triacanthos | | <input type="checkbox"/> | | | | | 10 - 12 |
| Ilex aquifolium | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 3 - 4 |
| Juglas nigra | <input type="checkbox"/> | | | | | | 12 - 15 |
| Juniperus horizontalis | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | 2 - 3 |
| Llabunnum | <input type="checkbox"/> | | | | | | 5 - 6 |
| Lagestroemia | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 3 - 4 |
| Liquidambar styraciflua | | | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> | 8 - 10 |
| Liriodendron tulipifera | | | <input type="checkbox"/> | | | | 12 - 15 |
| Magnolia grandiflora | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | 7 - 8 |
| Magnolia stellata | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | 3 - 4 |
| Malus floribunda | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 4 - 5 |
| Ostrya carpinifolia | | | | | | <input type="checkbox"/> | 7 - 8 |
| Paulownia | | | <input type="checkbox"/> | | | | 7 - 8 |
| Picea abies | | | | <input type="checkbox"/> | | | 10 - 12 |
| Picea abies pungens | | | | <input type="checkbox"/> | | | 10 - 12 |
| Pino mugo | | | | <input type="checkbox"/> | | | 4 - 5 |
| Pinus strobus | | | | <input type="checkbox"/> | | | 7 - 8 |
| Pinus sylvestris | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | 7 - 8 |
| Platanus occidentalis | <input type="checkbox"/> | | | | <input type="checkbox"/> | | 15 - 18 |
| Platanus orientalis | <input type="checkbox"/> | | | | <input type="checkbox"/> | | 15 - 18 |
| Populus alba | <input type="checkbox"/> | | | | <input type="checkbox"/> | | 12 - 15 |
| Populus nigra | | <input type="checkbox"/> | | | | | 12 - 15 |
| Populus nigra italica | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | 7 - 8 |
| Populus tremula | <input type="checkbox"/> | | | | <input type="checkbox"/> | | 12 - 15 |
| Prunus cerasifera | | | | | | <input type="checkbox"/> | 5 - 6 |
| Prunus cerasifera pissardii | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 5 - 6 |
| Prunus cerasifera pendula | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | 5 - 6 |
| Prunus serrulata | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | 5 - 6 |
| Quercus rubra aurea | | | | <input type="checkbox"/> | | | 12 - 15 |
| Quercus robur | | <input type="checkbox"/> | | | | | 8 - 10 |
| Rhus thyphina | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | 4 - 5 |
| Robinia pseudoacacia | | <input type="checkbox"/> | | | | | 10 - 12 |
| Robinia umbriculifera | | | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> | 5 - 6 |
| Robinia pseudoacacia pyramidalis | | | | | | <input type="checkbox"/> | 5 - 6 |
| Salix viminalis | | <input type="checkbox"/> | | | | | 5 - 6 |
| Salix purpurea | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | 5 - 6 |
| Salix babylonica | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | 10 - 12 |
| Sophora japonica | <input type="checkbox"/> | | | | <input type="checkbox"/> | | 10 - 12 |
| Sorbus aria | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 6 - 7 |
| Sorbus intermedia | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 5 - 6 |
| Taxus baccata | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | 8 - 10 |
| Thuja occidentalis | | | | <input type="checkbox"/> | | | 8 - 10 |
| Tilia cordata | <input type="checkbox"/> | | | | | | 12 - 15 |
| Tilia platyphyllos | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | | | 15 - 18 |
| Tilia tomentosa | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | | | 12 - 15 |
| Ulmus carpinifolia | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | 10 - 12 |
| Ulmus glabra | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | 10 - 12 |
| Ulmus pumilla | | <input type="checkbox"/> | | | | | 10 - 12 |

ALLEGATO 2

DIMENSIONE FINALE MEDIA DI ALCUNE IMPORTANTI SPECIE ARBOREE

| Alberi di prima grandezza: Altezza superiore a 20 mt. | Alberi di seconda grandezza: Altezza tra 10 e 20 mt. | Alberi di terza grandezza: Altezza inferiore a 10 mt. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Abies alba Abies cephalonica Abies nordmanniana Acer platanoides Acer pseudoplatanus Acer saccharinum Aesculus hippocastanum Ailanthus altissima Alnus glutinosa Castanea Cedrus atlantica Cedrus deodara Celtis australis Chamaecyparis lawsoniana Cupressocyparis xleylandii Cupressus sempervirens Eucaliptus Fagus sylvatica Fraxinus excelsior Ginkgo biloba Gleditsia triacanthos Juglas (noce) Larix (larice) Liquidambar styraciflua Liriodendron tulipifera Magnolia grandiflora Platanus acerifolia Picea abies Populus alba Populus nigra Quercus cerris Quercus coccinea Quercus palustris Quercus petraea Quercus robur Quercus rubra Robinia pseudoacacia Salix alba Sophora japonica Tilia cordata Tilia platyphyllos Tilia tomentosa Tilia x europaea Ulmus minor Zelkova carpinifolia</p> | <p>Acer campestre Acer henryii Acer negundo Albizzia julibrissin Alnus cordata Alnus incana Betula pendula Betula papyrifera Carpinus betulus Catalpa bignonioides Cupressocyparis Fraxinus angustifolia Ilex aquifolium Koelreuteria paniculata Ostrya carpinifolia Pinus excelsa Populus tremula Prunus avium Prunus padus Pterocarya fraxinifolia Sorbus hupehensis Sorbus latifolia Thuja occidentalis Thuja orientalis Ulmus laevis</p> | <p>Acacia (mimosa) Acer palmatum Cercis siliquastrum Chamaecyparis Crataegus (biancospino) Eriobotrya (nespolo) Fraxinus ornus Hibiscus Juniperus (ad alberello) Libocedro Malus spp. Magnolia (a foglia caduca) Morus (gelso) Nerium Oleander (oleandro) Pinus Prunus serrula Pyrus Sorbus americana Sorbus aria Sorbus aucuparia Sorbus decora Sorbus sargentiana Sorbus vilmorinii Taxus (tasso)</p> |

FIGURA n.1

Esempio di potatura

LEGENDA

Taglio A non corretto

Taglio B corretto

Taglio C non corretto




FIGURA n.2

Esempio di capitozzatura

Tipologia di taglio vietata





FIGURA n.3

Esempio di piantagione



FOTOGRAFIA 1

Esempi di capitozzature



In alto a sinistra esempio di capitozzatura vietata su alberatura di Platano

In alto a destra esempio di capitozzatura vietata su alberatura di Cedro

In basso esempio di capitozzatura vietata su alberatura di Tiglio

FOTOGRAFIA 2

Esempi di potature drastiche vietate



In alto a sinistra esempio di potatura drastica su alberatura di Pioppo

In alto a destra esempio di potatura drastica su alberatura di Cedro

In basso a sinistra esempio di potatura drastica su alberatura di Tiglio